Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 6 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 855-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. **1919**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Ercole Varzi », con sede in Milano.

N. 1920. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Ercole Varzi », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. **524**.

Modificazioni allo statuto del « Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli », con sede in Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il regio decreto 29 settembre 1921, n. 1466, con il quale fu costituito il « Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli » con sede in Udine, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 830, con il quale è stato approvato il nuovo testo di statuto consortile;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 21 aprile 1960, con il quale è stata deliberata la modifica degli articoli 2 e 16 dello statuto succitato;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni dello statuto del « Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli », con sede in Udine, deliberato dall'assemblea dei delegati nella seduta del 21 aprile 1960, il cui testo risulta del seguente tenore:

« Art. 2 (secondo comma). Per il raggiungimento del suo scopo il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi attinenza con lo scopo sociale ed inoltre potrà prestare garanzie, avalli e fideiussioni a favore delle proprie consorziate ».

« Art. 16 (secondo comma). Il bilancio annuale sarà compilato e presentato all'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, colla relazione dei sindaci ». Il resto invariato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 62. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1961, n. 525.

Prelevamento di L. 200.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne l'assegnazione di lire 200.000.000 al capitolo n. 101 (sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè ad interventi di pronto soccorso), dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61, onde sopperire ad inderogabili sopravvenute necessità di maggiori interventi di carattere assistenziale.

Alla integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1204;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 101 « Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno alla assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè ad interventi di pronto soccorso », dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1961.

Conferma del prof. Nicola Tridente nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 3 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1958, con il quale il prof. Nicola Tridente è stato confermato presidente dell'Ente stesso per il triennio 15 febbraio 1958-14 febbraio 1961;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Nicola Tridente è confermato, per il triennio 15 febbraio 1961-14 febbraio 1964, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1961.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ad aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1960 e 1° ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti rispettivamente il 6 ottobre 1960, registro n. 65, foglio n. 326, ed il 22 novembre 1960, registro n. 82, foglio n. 376;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 febbraio 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	3 aprile 1961	2 ottobre 1961
2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	3 aprile 1961	2 ottobre 1961
3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	1° maggio 1961	31 ottobre 1961
4. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	29 aprile 1961	28 ottobre 1961
5. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	29 aprile 1961	28 ottobre 1961
6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	29 aprile 1961	28 ottobre 1961
7. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	29 aprile 1961	28 ottobre 1961
8. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	7 aprile 1961	6 ottobre 1961
9. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	21 aprile 1961	20 ottobre 1961
10. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	1° maggio 1961	31 ottobre 1961
11. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di films), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	11 aprile 1961	10 ottobre 1961

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	26 aprile 1961	25 ottobre 1961
13. Legno in tronchi, squadrato o segato per il luogo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	11 aprile 1961	10 ottobre 1961
14. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1961)	Decreto ministeriale 30 giugno 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 25 ottobre 1960)	26 aprile 1961	25 ottobre 1961
15. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	25 aprile 1961	24 ottobre 1961
16. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1961)	Decreto ministeriale 30 giugno 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 25 ottobre 1960)	26 aprile 1961	25 ottobre 1961
17. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	1° maggio 1961	31 ottobre 1961
18. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	20 aprile 1961	19 ottobre 1961
19. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	7 aprile 1961	6 ottobre 1961
20. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuto di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 aprile 1961)	Decreto ministeriale 30 giugno 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 25 ottobre 1960)	26 aprile 1961	25 ottobre 1961
21. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	14 aprile 1961	13 ottobre 1961
22. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1961)	Decreto ministeriale 30 giugno 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 25 ottobre 1960)	26 aprile 1961	25 ottobre 1961
23. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1961)	Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960)	3 aprile 1961	2 ottobre 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1961
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 330. — BENNATI

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1961.

Importazione temporanea di bestiame bovino nonchè delle carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1960, registro n. 77, foglio n. 12;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, concernente la sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino adulto vivo da macello e dei quarti anteriori congelati;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 febbraio 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dal 'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'11 settembre 1961, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la validità della concessione di importazione temporanea, prorogata per ultimo col decreto ministeriale 30 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960, relativa a bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni.

Art. 2.

In relazione e fin quando durerà la sospensione stabilita con il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1961, la concessione di cui al precedente art. 1 sarà operante soltanto per la importazione temporanea di quarti posteriori congelati e della carne congelata senz'osso, destinata agli stabilimenti industriali di trasformazione per la produzione di carne in scatola, di salumi e di conserve animali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1961
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 257. — BENNATI

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Ceresio, sita nell'ambito dei comuni di Valsolda e Porlezza (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como, per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 7 luglio 1958 e 20 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Ceresio in frazione Cima, sita nello ambito dei comuni di Valsolda e di Porlezza (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Valsolda e di Porlezza;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, per la tipica flora mediterranea, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Ceresio;

Decreta:

La zona costiera del lago Ceresio in frazione Cima, sita nel territorio dei comuni di Valsolda e di Porlezza (Como), nel tratto che va dal confine svizzero di Oria alla località Punta della Musa, compresa tra il lago Ceresio e la strada provinciale di Valsolda e Porlezza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che i comuni di Valsolda e Porlezza provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 7 luglio 1958 - *Verbale n.* 1

VALSOLDA E CIMA FRAZ. DI PORLEZZA - Revisione della limitazione del vincolo della zona costiera del lago Ceresio.

Il sindaco di Porlezza, dichiara che il Comune desidera che il vincolo sia limitato al comune di Valsolda in quanto non sussistono, a suo parere, gli estremi richiesti dalla legge per l'estensione del vincolo al territorio del comune di Porlezza;

LA COMMISSIONE:

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona costiera posta fra il lago Ceresio e la strada provinciale nei comuni di Valsolda e di Porlezza, partendo dal confine svizzero di Oria fino alla località Punta della Musa della frazione Cima.

Detta zona oltre che a costituire per la tipica flora mediterranea un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago Ceresio.

(Omissis).

Adunanza del 20 *aprile* 1959 - *Verbale n.* 1

7) PORLEZZA FRAZIONE CIMA - Tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

Contrario il sindaco di Porlezza, presente di persona alla seduta;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona costiera posta fra il lago Ceresio e la strada provinciale nei comuni di Valsolda e di Porlezza, partendo dal confine svizzero di Oria fino alla località Punta della Musa della frazione Cima del comune di Porlezza.

Detta zona oltre a costituire per la tipica flora mediterranea un quadro naturale di singolare bellezza panoramica; offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago Ceresio.

(Omissis).

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada Regina, sita nell'ambito del comune di Ossuccio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 luglio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della strada Regina, sita nell'ambito del comune di Ossuccio (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ossuccio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigire nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le sue molte ville, giardini e parchi, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Como e dei caratteristici paesi sparsi sulla sponda opposta;

Decreta:

La zona a monte della strada Regina, sita nel territorio del comune di Ossuccio (Como), continante con la strada stessa, la strada detta « dei Novelli », la strada comunale di Rampone, la strada comunale dei Ronchi e con il confine con il comune di Sala, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Ossuccio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 23 *luglio* 1959 - *Verbale n.* 2

(Omissis).

OSSUCCIO (Como) - Tutela panoramica della fascia a monte della strada Regina.

LA COMMISSIONE

Rilevato che la zona con le sue molte ville, giardini e parchi, oltre a formare un quadro naturale di eccezionale bellezza paesistica, è costituita da continui punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica visuale del lago di Como e dei caratteristici paesi sparsi sulla sponda opposta;

Rilevata la necessità di tutelare da eventuali costruzioni che pregiudichino o impediscano tale complesso panoramico;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia, nel territorio del comune di Ossuccio, compresa tra la strada Regina e la strada comunale a monte della stessa e parallela ad essa, strada detta « dei Novelli » — di Rampone — dei Ronchi, sino al confine col comune di Sala.

Inoltre esprime parere favorevole al vincolo lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna del Soccorso, per una fascia di metri 100 di profondità dai bordi della strada stessa.

(Omissis).

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Montorfano, sita nell'ambito del comune di Montorfano (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 luglio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Montorfano, sita nell'ambito del comune di Montorfano (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montorfano;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo dal parroco di Montorfano e, congiuntamente, dai signori Manusardi Riccardo, Vini Armando, Frigerio Giovanni, Trezzi Anita ved. Frigerio, Limonta Attilio, Tremolada Paolo e Arioli Aldo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qua siasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le ville signorili, con i numerosi giardini e parchi dotati di ricche e pregiate essenze e con le sparse zone boschive, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Montorfano e la catena delle Alpi con il monte Rosa;

Decreta:

La zona costiera del lago di Montorfano, sita nel territorio del comune di Montorfano (Como), delimitata dalla strada comunale per Como, dalla strada comunale per Cantù, dalla strada consorziale delle Vallette, dei mappali numeri 429-917, 433 e 422, dal confine con il comune di Capiago, dai mappali numeri 654, 1032 e 581, con il confine con il comune di Capiago, dalla strada consorziale della Valleggia fino a congiungersi con la strada comunale per Como, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Montorfano, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 23 *luglio* 1959 - *Verbale n.* 2

5) MONTORFANO (Como) - Tutela paesistica della zona che circonda il lago.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che la zona circostante il lago di Montorfano è costituita da ville signorili e da numerosi giardini e parchi dotati di ricche e pregiate essenze e da sparse zone boschive tanto da formare un quadro singolare di particolare interesse panoramico;

Considerato inoltre che la zona suddetta offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Montorfano e la catena delle Alpi con il monte Rosa;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Montorfano, che ad anello circonda il lago di Montorfano.

Il vincolo è limitato nel seguente modo:

dalla strada comunale per Como; dalla strada comunale per Cantu; dalla strada consorziale delle Vallette; dai mappali 429, 433, 422; dalla linea di confine che divide il comune di Montorfano dal comune di Capiago; dai mappali 654, 1032, 581; dalla linea di confine che divide il comune di Montorfano con il comune di Capiago; dalla strada consorziale della Valleggia fino a congiungersi con la strada comunale per Como.

(*Omissis*).

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada provinciale, sita nell'ambito del comune di Civenna (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della strada provinciale, sita nell'ambito del comune di Civenna (Como).

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Civenna;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Como e delle Prealpi;

Decreta:

La zona a valle della strada provinciale sita nel territorio del comune di Civenna (Como), comprendente una fascia, fiancheggiante la strada stessa, della profondità di metri 10 (dieci) lungo il tratto compreso nel territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Civenna, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione dalla *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 20 *aprile* 1959 - *Verbale n.* 1

CIVENNA (Como) - Vincolo della fascia a valle della strada provinciale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che la fascia a valle della strada Valassina presenta una continua successione di punti di vista sulle Prealpi da un lato e sul lago di Como (ramo di Lecco) dall'altro, tanto da formare un vero e proprio complesso di quadri panoramici;

Considerato che la indiscriminata costruzione di edifici lungo la stessa fascia precluderebbe irreparabilmente a tali punti di vista la visione dei quadri panoramici di cui sopra;

Delibera

All'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla fascia a valle della strada Valassina, in comune di Civenna per una profondità di mt. 10 per tutto il territorio del comune di Civenna.

(*Omissis*)

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1961.

Aggregazione del personale di nazionalità italiana dipendente dall'Ambasciata del Senegal in Italia alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dalla Ambasciata del Senegal in Italia, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata del Senegal in Italia è aggregata al settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(4601)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazioni di Milano », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione, verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 28 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1961 agli addetti alla lavorazione industriale del tabacco in trenta Province.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori di determinate province addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro ed abbiano i requisiti prescritti, per beneficiare della concessione stessa, del capo 3° del titolo 3° della legge citata e successive modifiche;

Sentito il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della legge citata;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di novanta giorni, ai lavoratori delle province indicate nella tabella allegata al presente decreto, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che:

1) siano stati occupati nelle province suddette in almeno due delle campagne 1958-59, 1959-60 e 1960-61, alle dipendenze di aziende comprese nella gestione « tabacco » della Cassa unica assegni familiari;

2) si trovino nelle condizioni prescritte, per beneficiare della concessione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta, abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che alla stessa data e successivamente allo inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta gioni, fermo restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA

Province di:

Alessandria, Ancona, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Chieti, Forlì, Frosinone, Latina, Lecce, Matera, Napoli, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trento, Udine, Verona, Viterbo.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Mastrobuono Francesco, residente nel comune di Massafra, distretto notarile di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 27 luglio 1961, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(3983)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1961, n. 15200.155, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1961, registro n. 16 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione provinciale di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 307.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1961, n. 15200.153, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 381, l'Amministrazione provinciale di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 990.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1961, n. 140, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1961, registro n. 16 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione provinciale di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 282, l'Amministrazione comunale di Filandari (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Letteratura italiana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4002)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Maria Parisi, nata la Cava dei Tirreni l'11 ottobre 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 16 luglio 1927.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3976)

Avviso di rettifica

L'intestazione dell'elenco degli abilitati all'esercizio professionale, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1961 in luogo di « Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1957 e 1958 per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, di medico chirurgo, di chimico, di farmacista, di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario e di abilitazione nelle discipline statistiche » deve leggersi: « Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni dell'anno 1957 (marzo e novembre 1958) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, di medico chirurgo, di chimico, di farmacista, di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario e di abilitazione nelle discipline statistiche ».

(4003)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1961.

(3829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la Facoltà di ingegneria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 173, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la sistemazione della Facoltà di ingegneria.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7488, in data 30 giugno 1961 è stata prorogata fino al 30 settembre 1961 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera affidata all'avv. Giovanni Laureano.

(3999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 88.58.57, espropriati in forma del decreto presidenziale 25 luglio 1952, n. 1203 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 19 settembre 1952, (supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « Tenuta Carcarello », con sede in Civitavecchia, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 12.054.187 (lire dodicimilionicinquantaquattromilacentottantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 6.795.000 (lire seimilionisettecentonovantacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 del 20 aprile 1955), viene corrisposta nella misura di L. 5.259.187.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazioni sensa opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3771)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Oper per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6284/4188, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1961, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 127, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 27 marzo 1961, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, di terreni siti in agro del comune di Petilia Policastro (Catanzaro), della superficie di ettari 362.66.00, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata definitivamente riliquidata l'indennità di espropriazione in L. 12.721.942 (lire dodicimilionisettecentoventunomilanovecentoquarantadue), da corrispondersi, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.655.000 già liquidato col decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5888/3792 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960), nella misura di L. 66.942, e sono stati determinati, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 5.493.899 (lire cinquemilioniquattrocentonovantatremilaottocentonovanta).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.555.000 (lire cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1961.

(3769)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Oper per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 17 maggio 1961, n. 6269/4173, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1961, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 126, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 10 aprile 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 26 aprile 1961, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 858, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe, di terreni siti in agro del comune di Rossano (Cosenza), e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 228.296 (lire duecentoventottomiladuecentonovantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5586/3490, pubblicato per estratto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 225.000 (lire duecentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3770)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Oper per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 5 aprile 1961, n. 6278/4182, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 1961 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 7), è stato determinato in L. 6.748.575 (lire seimilionisettecentoquarantottomilacinquecentosettantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla parziale indennità liquidata con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6142/4076, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 14 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 899 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta CILIBERTO Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.745.000 (lire seimilionisettecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti ministeriali in data 16 maggio 1961 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale d'esproprio		Decreto ministeriale di liquidazione indennità parziale				Decreto ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità parziale arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei cont.	Reg. Agric.					
		Data	N.	Data	Numero	Data	N.	Data 16-5-1961 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera per la valorizzazione della Sila														
1	CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni	15- 7-51	690	18- 7-60	5894 3798	28-11-60	291	6313 4217	5- 6-61	13	238	4.815.000	2.095.000	Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	16- 9-51	1024	18- 7-60	6066, 3970	5-12-60	298	6314 4218	5- 6-61	13	237	35.000	15.000	Id.	Id.
3	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	22- 9-50	780	27- 8-59	5896 3800	2-10-59	237	6315, 4219	5- 6-61	13	236	51.990.000	22.660.000	Id.	Id.
4	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	12- 8-51	867	18- 7-60	6068, 3972	5-12-60	298	6316, 4220	5- 6-61	13	235	40.535.000	17.745.000	Id.	Id.

Roma, addì 12 giugno 1961

Visto, p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(3568)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Bassa Parmense », con sede in Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10974 in data 30 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Bassa Parmense », con sede in Parma, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 21 novembre 1959.

(3986)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Media Pianura Bergamasca e dell'Isola », con sede in Bergamo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10973 in data 30 giugno 1961, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello Statuto del Consorzio di bonifica « Media Pianura Bergamasca e dell'Isola », con sede in Bergamo, deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 19 dicembre 1959.

(3987)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Due Carrare », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10939 in data 26 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Due Carrare », con sede in Padova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 14 ottobre 1959.

(3850)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 5 giugno 1961 « Modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico » approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952, pubblicato per estratto a pag. 2316 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 17 giugno 1961, all'ottava riga in luogo di « provincia di Trento » leggasi « provincia di Bolzano ».

(3988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 5 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	—	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	600 —	597 —	598 —	597,125	595 —	—	597,20	598 —	597 —	—
Fr. Sv.	143,81	143,80	143,77	143,80	143,82	—	143,83	143,75	143,79	—
Kr. D.	89,62	89,54	89,57	89,54	89,55	—	89,53	89,58	89,56	—
Kr. N.	86,59	86,55	86,58	86,50	86,55	—	86,54	86,55	86,55	—
Kr. Sv.	120,27	120,12	120,08	120,05	120,05	—	120,055	120,20	120,18	—
Fol.	172,72	172,73	172,77	172,74	172,75	—	172,735	172,75	172,74	—
Fr. B.	12,43	12,465	12,47	12,46875	12,4625	—	12,46625	12,45	12,46	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,665	126,66	126,65	—	126,6575	126,65	126,65	—
Lst.	1730,40	1730 —	1730,15	1729,95	1729,90	—	1729,80	1730,10	1730,12	—
Dm. occ.	156,03	156 —	156,065	156,025	155,97	—	156,025	156 —	156,01	—
Scell. Austr.	23,91	23,98	23,98	23,995	23,93	—	23,9875	23,98	23,98	—
Escudo Port.	21,59	21,61	21,60	21,6175	21,60	—	21,57	21,62	21,61	—

Media dei titoli del 5 luglio 1961

Rendita 3,50 % 1906	92 —
Id. 3,50 % 1902	92,10
Id. 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	597,162
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	89,535
1 Corona norvegese	86,52
1 Corona svedese	120,052
1 Fiorino olandese	172,739
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1729,875
1 Marco germanico	156,025
1 Scellino austriaco	23,991
1 Escudo Port.	21,594

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo, da valere per tutti gli alberghi, pensioni e locande siti in tutte le località della provincia di Imperia ad eccezione dei comuni di Sanremo e Ospedaletti.

Il Ministro: SULLO

(3978)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 171, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto alla industria della filatura dei cascami di seta.

Il Ministro: SULLO

(3960)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 166, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto alla industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 167, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per il personale addetto all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali sintetiche.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 168, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e altre fibre, per conto proprio e per conto terzi.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto alla industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon ed altre fibre, per conto proprio e per conto di terzi.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 169, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 24 novembre 1959 per gli impiegati ed appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalla industria degli abrasivi con allegate tabelle.

2. — Accordo 30 dicembre 1959 per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi con allegate tabelle e modifica degli articoli 19, 37, 38 e 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1957.

Il Ministro: SULLO

(3961)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 173, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 gennaio 1960 da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatri delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 172, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1960 per gli addetti all'industria delle acque gassate per le Regioni dell'alta Italia.

Il Ministro: SULLO

(3962)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Viterbo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 15 luglio 1960 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e dell'Accordo nazionale 12 agosto 1959 per i dipendenti dalle aziende esercenti cinematografici e cinema teatri della provincia di Viterbo.

Il Ministro: SULLO

(3963)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 21 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1961, registro n. 1 Sanità, foglio n. 258, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 10 maggio 1960.

(3989)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2155 del 20 settembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1959 nel Consorzio tra i comuni di Roccasecca e Colle San Magno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2664 del 7 febbraio 1961;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Fava Bernardo	punti 51,279	su 100
2. Di Costanzo Luigi	» 50,760	»
3. Del Greco Angelo	» 49,741	»
4. Persechino Angelo	» 48,986	»
5. Vicini Antonio	» 48,314	»
6. Moretti Luigi	» 46,046	»
7. Mollica Antonio	» 45,550	»
8. Pacetti Antonio Italo	» 45,464	»
9. Di Donato Valerio	» 45,101	»
10. Giorgi Panfilo	» 44,928	»
11. Mastrovincenzo Ugo	» 44,400	»
12. Mastrangeli Pio	» 44,207	»
13. Morresi Ennio	» 42,837	»
14. Galletti Antonio	» 42,465	»
15. Calvani Corrado	punti 42,050	su 100
16. Cianni Mario	» 41,149	»
17. Leonardi Leo	» 41,000	»
18. Scipioni Dante	» 40,767	»
19. Sergi Domenico	» 40,616	»
20. Monaco Ruggiero	» 40,500	»
21. Brozzi Franco	» 40,282	»
22. Montali Rolando, coniugato, nato il 24 novembre 1927	» 40,000	»
23. Venti Eugenio, coniugato, nato il 6 luglio 1931	» 40,000	»
24. Macciocchera Vincenzo, coniugato, combattente	» 39,000	»
25. Mecucci Umberto, combattente	» 39,000	»
26. Coppoli Paolo	» 39,000	»
27. Frantellizzi Armando	» 38,631	»
28. Patini Roberto	» 38,388	»
29. Subiaco Michele	» 38,258	»
30. Fiore Romualdo	» 38,190	»
31. Barbanera Pietro	» 38,180	»
32. Del Fiacco Guido, coniugato, nato il 1º gennaio 1922	» 38,000	»
33. Grilli Cicciloni Paolo, coniugato, nato il 22 settembre 1931	» 38,000	»
34. De Maio Franco, nato il 1º febbraio 1929	» 38,000	»
35. Bianchi Serafino, nato il 27 agosto 1934	» 38,000	»
36. Mancini Angelo	» 37,500	»
37. Cortese Saverio	» 37,080	»
38. Mancusi Luciano	» 37,000	»
39. Bartolucci Mario	» 36,500	»
40. Di Libero Dante	» 36,346	»
41. Geminiani Massimo	» 35,531	»
42. Pievaroli Amelio	» 35,500	»
43. Botticelli Giovanni	» 35,340	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 giugno 1961

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1067 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1959 nel Consorzio tra i comuni di Roccasecca e Colle San Magno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fava Bernardo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria (consorzio) tra i comuni di Roccasecca e Colle San Magno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 19 giugno 1961

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3864)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.